



## Regione Siciliana

### ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e. i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo in pari data al n. 137097, con la quale la Sig.ra Pappalardo Linda Maria, nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 23/10/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45842 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito e, tra gli altri, alla Sig.ra Pappalardo Linda Maria che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- VISTA la nota prot. n. 10049 del 11/05/2021 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dalla quale si evince che la sopra citata dipendente risulta tra il personale contingentato fino al 30/11/2021, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 100614 del 20/09/2021 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/12/2021;
- VISTO il D.A. n. 2208/IV del 04/06/1985 – registrato alla Corte dei Conti il 15/06/1985, reg. n. 6, fgl. n. 218 - con il quale, a decorrere dal 04/06/1985 la Sig.ra Pappalardo Linda Maria è stata nominata nella qualifica di Dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione di cui all'art. 8 della tabella "B" della legge regionale 29/12/1980, n. 145 assumendo effettivo servizio in data 10/07/1985;
- VISTO il Decreto n. 159/II del 09/02/1999 – vistato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 26/03/1999 al n. 922 – con il quale in favore della Sig.ra Pappalardo Linda Maria, è stato ricongiunto, senza onere, ai fini di quiescenza, il servizio di ruolo prestato presso il Comune di Palermo, per complessivi anni 02 mesi 06 giorni 11;

VISTO il D.D.G. n. 1001 del 28/01/2004 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 05/02/2004 al n. 157 - con il quale la Sig.ra Pappalardo Linda Maria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "C6 - Istruttore", a decorrere dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Pappalardo Linda Maria, alla data del 30/11/2021, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 10/07/1985 al 30/11/2021	36	4	21
Servizio ricongiunto (Decreto n. 159/II del 09/02/1999)	2	6	11
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/12/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Pappalardo Linda Maria, nata a ■ il ■, Istruttore cat. "C", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 27 OTT 2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio.